

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**

**TITOLO I
COSTITUZIONE**

DENOMINAZIONE -SEDE -FINALITA'- DURATA

Art. 1 - E' costituita un'**Associazione di promozione sociale** denominata "OTTO LETTERE" ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modifiche nonché nel rispetto delle artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Quartu Sant'Elena, Via Angioy 4. Con delibera dell'assemblea, adottata con le maggioranze previste dall'articolo 21, ultimo comma del cod. civ., potranno essere istituite altre sedi in tutto il territorio Europeo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - L'associazione è apolitica e non persegue fini di lucro. L'associazione svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Scopo dell'Associazione e' quello di promuovere le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva in ogni sua forma, con particolare attenzione alla realtà sarda avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. In caso di particolare necessità, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

In particolare l'associazione opererà in materia di:

istruzione e formazione; mediazione linguistica e culturale; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; assistenza sociale e socio-sanitaria mirata, anche, alla prevenzione del disagio sociale; educazione alla cittadinanza attiva, anche attraverso iniziative di sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico locali comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Scopo principale dell'associazione è quello di svolgere, senza finalità di lucro, iniziative per migliorare la qualità della vita e dei rapporti tra i cittadini, anche di generazioni e culture diverse svolgendo le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo:

-valorizzazione dello studio, della ricerca e della divulgazione della lingua italiana, parlata e scritta, tra gli stranieri residenti in Italia agevolandone anche l'inserimento sociale, attivando a tal fine iniziative multimediali, mostre, convegni, congressi, seminari, dibattiti, corsi di insegnamento, manifestazioni e produzioni editoriali

-produzione e/o gestione di servizi socio formativi, culturali e ricreativi per l'assistenza di minori, a rischio e non, persone immigrate, anziani e soggetti con altri disagi sociali, potenziali o in essere

-traduzione in italiano di documentazione e altro materiale informativo, anche al fine di migliorare l'accessibilità alla pubblica amministrazione da parte di cittadini stranieri

-sostegno didattico extrascolastico per bambini/adolescenti di famiglie economicamente disagiate

-promozione più ampia possibile della storia e della cultura degli usi e delle tradizioni locali in tutte le sue espressioni da rapportarsi con le altre culture.

A tal fine l'Associazione si propone di svolgere la più ampia attività, purché coerente con lo scopo sociale, di organizzazione, studio, ricerca, documentazione, di aggregazione con altre associazioni, nonché di collaborazione con altri

organismi, pubblicazione di bollettini informativi, riviste, monografie e pubblicazioni varie sulle ricerche ed attività svolte.

Non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti:

- dei propri iscritti, associati e loro familiari conviventi;
- di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento e statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
- dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Art. 4 - Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati nonché avvalersi di una complessa organizzazione tecnico-amministrativa e, nei casi previsti dalla legge, di professionisti abilitati o persone qualificate.

TITOLO II SOCI

Art. 5 - Possono fare parte dell'Associazione persone fisiche, persone giuridiche ed enti pubblici e privati, riconosciuti e non, che accettano le norme stabilite dal presente Statuto e che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali. Possono fare parte dell'Associazione persone fisiche minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Le domande di ammissione a socio dell'Associazione dovranno essere dirette al Presidente ed approvate a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo.

La domanda deve contenere:

- l'indicazione del nome e cognome o denominazione, luogo e data di nascita, professione e residenza o sede;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Contro il provvedimento del Consiglio di non ammissione è possibile proporre reclamo alla Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione.

Art. 6 - L'Associazione è costituita dai sottoscrittori dell'atto costitutivo, denominati soci fondatori, e da coloro che, avendo fatto domanda di ammissione a socio, sono stati accettati. Questi ultimi prendono il nome di soci ordinari.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono economicamente all'attività dell'Associazione.

Sono soci onorari coloro che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e all'attività dell'Associazione.

Art. 7 - Gli associati in regola con il pagamento delle quote hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione con piena parità, di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere informati sulle attività della stessa.

E' fatto espresso divieto di una partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8 - Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale, che verrà determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

I nuovi soci dovranno versare una quota di ammissione a fondo perduto, fissata dal Consiglio Direttivo.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile fatta eccezione per i trasferimenti per causa di morte.

E' vietata la rivalutazione della quota.

Art. 9 - Ogni socio si impegna a contribuire al perseguimento delle finalità indicate all'art. 3 e ad attenersi alle norme contenute nel regolamento e alle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Ogni grave infrazione di tali obblighi è motivo di radiazione dall'Associazione.

Art. 10 - La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, con efficacia dalla data in cui il recedente dà comunicazione scritta;

- b) per morosità, con effetto dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento della quota associativa annuale;
- c) per esclusione, deliberata in presenza di gravi motivi dal Consiglio Direttivo;
- d) per decesso o scioglimento.

Il socio recedente, moroso o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.

I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una quota di iscrizione pari al periodo compreso dalla data di disdetta a quella della nuova iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci.

I soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

I soci sono iscritti in un apposito libro che deve tenersi costantemente aggiornato a cura del Presidente dell'Associazione.

TITOLO III

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 11 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi degli associati;
- b) dai beni mobili ed immobili acquistati con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute ovvero per effetto di liberalità e lasciti;
- c) da ogni altro bene diventato di titolarità dell'Associazione a qualunque titolo;
- d) da sovvenzioni e contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato, dalle Collettività pubbliche o dagli Istituti pubblici con o senza vincolo di destinazione speciale, imposto da tali sovvenzioni e contributi;
- e) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Dei beni patrimoniali è tenuto regolare inventario aggiornato anno per anno.

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività di utilità sociale e solidarietà da

1. Quote sociali e contributi degli aderenti;
2. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
3. contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea di organismi internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;
7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 12 - **E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste**

Art. 13 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo del successivo esercizio.

Art. 14 - I libri sociali sono conservati presso la sede dell'Associazione, e qualsiasi associato può prenderne liberamente visione.

E' obbligatoria la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni tra cui il libro degli inventari ed il libro giornale

TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea generale degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16 - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno ogni tre mesi, mediante comunicazione scritta (anche a mezzo fax o e-mail) diretta a ciascun socio contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea potrà, inoltre, essere convocata con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia.

Art. 17 - **L'assemblea delibera, in sede ordinaria: sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti; in sede straordinaria: sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.**

Art. 18 - Il rendiconto deve essere messo a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione per un congruo periodo di tempo precedente l'assemblea che deve approvarlo.

Art. 19 - **Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.**

Non sono ammesse deleghe per l'intervento in assemblea.

Art. 20 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice presidente in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolare costituzione dell'assemblea ed in genere il diritto di intervento alla stessa.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 21 - Le assemblee sono validamente costituite, tanto in prima che in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione dovrà comunque essere fissata in un giorno diverso da quello previsto per la prima convocazione.

L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'assemblea vota per alzata di mano: su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In questo secondo caso, il presidente dell'assemblea sceglie due scrutatori tra i presenti per le necessarie operazioni di voto.

Art. 22 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di un anno e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Art. 23 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice presidente, un Segretario e un tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea

dei Soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico purché previamente autorizzate dal Presidente del Consiglio Direttivo e adeguatamente documentate.

Art. 24 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente, e in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza dell'Assemblea. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 26 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; egli presiede l'assemblea generale degli associati ed il Consiglio Direttivo.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 27 - La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti costituito da due membri eletti annualmente dall'assemblea dei Soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sui bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V SCIoglimento

Art. 28 - In caso di scioglimento dell'Associazione, in ordine al quale delibera l'assemblea, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad associazioni ed istituti aventi scopo analogo a quello contemplato dall'articolo 3 del presente statuto o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine l'assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 29 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio alle leggi vigenti in materia.